

LEGGE REGIONALE

Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell'applicazione dell'accor do nazionale".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:



Art. 1

Al personale regionale à attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1978, in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale n. 14 del 6/5/77, un importo mensile al lordo delle ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle aggiunzioni senza titolo di cui all'accordo nazionale dei dipendenti regionali del 14/9/78 e successivi Accordi Integrativi del 10/2/79 e 24/2/79, pari a:

- L. 55.000= per il personale del primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello;
- L. 47.000= per il personale del sesto e settimo livello.

 Gli importi di cui al comma precedente sono attribuiti anche sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978, ridotti proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Art. 2

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 322.000.000 per l'anno 1978 ed in Lire 1.048.000.000= per l'anno 1979, si provvederà utilizzando rispettivamente le disponibilità esistenti ai capp. 52 e 39 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Capozza

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 15/5/79 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Capozza

Consiglio Regionale della Puglia

E. c. (doi). Renato Guaccero)

197g